REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott. Giovanni Comite	Consigliere
dott. Antonio Palazzo	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore
dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di revocazione iscritto al n. **61817** del registro di segreteria, avverso la sentenza della Sezione Terza giurisdizionale Centrale d'appello n. 196/2024 depositata il 16.07.2024,

promosso da:

DI BIASE ANTONIO (c.f. DBSNTN49L20B915R) nato a Trinitapoli (BT) il 20.07.1949, residente in Trinitapoli (BT), Via G. Marconi n. 95, cap 76015, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' avv. Vincenzo Antonucci (CF : NTNVCN67H20L273O) del Foro di Lanciano (CH) con studio in Lanciano (CH) alla Via Milano n. 25 unitamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele Irmici (MCRFL60L31I158Q) del Foro di Foggia, con studio in San Severo (FG) alla Via Sabotino n. 4, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso il domicilio digitale dell' avv. Vincenzo Antonucci pec : vincenzoantonucci@pec.giuffre.it e presso il domicilio digitale dell' avv.

Raffaele Irmici pec irmici.raffaeleignazio@avvocatifoggia.legalmail.it.

-ricorrente-

nei confronti di

- PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI domiciliata ex lege presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale Centrale di Roma della Corte dei Conti in Roma alla via Baiamonti n. 25;

- **PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PUGLIA**

-resistenti-

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 7 marzo 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, l'avv. Vincenzo Antonucci, per il sig. Di Biase, e il rappresentante della Procura generale, V.P.G. Luigi D'Angelo.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 196/2024 la Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, in accoglimento parziale dell'appello proposto, condannava il sig. Di Biase al pagamento, in favore della Sanitaservice ASL FG s.r.l. – Società in house della A.S.L. di Foggia, della somma di € 204.281,86 (€ 35.175,40 compenso fisso maggiorato + € 49.282,45 compensi variabili maggiorati + 40.610,47 trattamento di fine mandato maggiorato + 79.213,54 spese illegittime), comprensiva di rivalutazione monetaria e oltre agli interessi dalla data del deposito della sentenza di primo grado e sino al soddisfo.

Nella stessa sentenza era ricostruita la vicenda.

A seguito di denuncia, con ricorso per sequestro conservativo *ante causam* ed invito a dedurre era contestato dalla Procura al ricorrente, quale amministratore della società Sanitaservice srl un danno per compensi maggiorati e spese illegittime, che nell'atto di citazione erano poi quantificati nell'importo in € 527.847,29.

Con la sentenza di primo grado n. 625/2019 la Sezione regionale per la Puglia, dopo aver respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, di difetto di giurisdizione e di prescrizione, aveva condannato, a titolo di dolo, Antonio Di Biase, nella sua qualità di amministratore unico della "Sanitaservice s.r.l" dal 2008 al 2017- società unipersonale dell'A.S.L. di Foggia- al risarcimento del danno di € 480.628,31, per compensi che questi si era illegittimamente autoliquidato, nonché per prelievi e spese varie non autorizzate, né autorizzabili, disposte dal predetto amministratore.

Avverso detta decisione era proposto appello, sul quale la Sezione III giurisdizionale centrale d'appello decideva, con sentenza n. 95/2023, dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in quanto la società presunta danneggiata era ritenuta priva delle caratteristiche di soggetto *in house* e riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario.

Avverso quest'ultima sentenza proponeva ricorso la Procura generale e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 567/2024, riconosceva la giurisdizione di questa Corte.

Conseguentemente, la stessa Procura riassumeva presso questa Sezione il giudizio in data 22 gennaio 2024 e con memoria del 2 maggio 2024, il dott. Antonio di Biase si costituiva nel giudizio riassunto.

Con sentenza n.196/2024 questa Sezione centrale d'appello accoglieva parzialmente accolto l'appello del Di Biase.

2. Era proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 196/2024.

Il primo motivo era rubricato "*ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 196 DEL 2024, DEPOSITATA IN DATA 16.7.2024, DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, AI SENSI DELL'ART. 202, LETTERA F), DEL C.G.C.PER ERRORE DI FATTO RISULTANTE DAGLI ATTI E DAI DOCUMENTI DI CAUSA, CON RIGUARDO ALLA CONDANNA DEL DOTT. ANTONIO DI BIASE AL COMPENSO VARIABILE MAGGIORATO PARI A € 49.282,45*".

Con riguardo al giudizio rescindente, il ricorrente evidenziava che nella sentenza d'appello era individuato quale danno da compenso variabile l'importo di € 49.282,45, quale differenza tra il percepito pari ad € 178.291,25 (somma corrisposta per il triennio 2013-2015) ed il dovuto pari ad € 129.008,80 (compenso spettante per il biennio 2014-2015). Tuttavia, come si evincerebbe anche dal ricorso per sequestro conservativo e dall'atto di citazione il compenso variabile dovuto per gli anni 2013-2015 sarebbe pari ad € 190.654,95. Da qui l'errore in cui sarebbe incorso il giudice d'appello, perché il Di Biase non dovrebbe corrispondere € 49.282,45, ma addirittura risulterebbe vantare una differenza a credito pari ad € 12.363,70.

Il compenso pari ad € 190.654,95 atteneva a un punto non controverso e, ove il Giudice di appello avesse esaminato, come risultava dagli atti di causa (ricorso per sequestro conservativo e atto di citazione di primo grado), il dato incontrovertibile del detto compenso di € 190.654,95 non sarebbe pervenuto, come sopra dimostrato, alla condanna del dott. Antonio Di Biase al pagamento

della somma di € 49.282,45.

Da qui ne conseguirebbe un giudizio rescissorio, nel quale ritenere esente da responsabilità il ricorrente per i compensi variabili maggiorati e pari ad € 49.282,45.

Era formulato altresì altro motivo di revocazione, rubricato "*ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 196 DEL 2024, DEPOSITATA IN DATA 16.07.2024, DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, AI SENSI DELL'ART. 202, LETTERA F), DEL C.G.C. PER ERRORE DI FATTO RISULTANTE DAGLI ATTI E DAI DOCUMENTI DI CAUSA, CON RIGUARDO ALLA CONDANNA DEL DOTT. ANTONIO DI BIASE PER DANNO DA TRATTAMENTO DI FINE MANDATO MAGGIORATO PARI A € 40.610,47*".

Nella sentenza d'appello qui impugnata era indicato che il Di Biase aveva percepito a titolo di trattamento di fine mandato, per il 2013 € 73.098,00 netti, per il 2014 € 18.016,00 netti e per il 2015 € 14.386,67 netti, per un totale di € 105.500,00 netti.

In realtà il ricorrente affermava che dagli atti di causa, e precisamente dalla sentenza di primo grado, mai gravata sul punto, sarebbe emerso che:

- per l'anno 2013, il dott. Antonio di Biase avrebbe ricevuto, quale compenso per trattamento di fine mandato, la somma di € 14.386,60, rispetto a quella erroneamente indicata in secondo grado di €. 73.098,00, per avere omesso, lo stesso giudice d'appello, di imputare la somma di € 58.710,93 ad anni precedenti il 2013, come correttamente accertato, e non contestato in appello, dal giudice di primo grado;
- per l'anno 2014 il dott. Antonio di Biase avrebbe ricevuto, quale compenso

per trattamento di fine mandato, la somma di € 18.016, 00;

- per l'anno 2015 il dott. Antonio di Biase avrebbe ricevuto, quale compenso per trattamento di fine mandato, la somma di € 14.386, 67, e, così, per un totale di € 46.789,34, rispetto all'importo di € 105.500,67, erroneamente imputato dal Giudice di appello.

Da qui un ulteriore errore revocatorio, ai sensi dell'art. 202, lettera f), del c.g.c. nella parte in cui, con riguardo al trattamento di fine mandato maggiorato, era condannato il Di Biase al pagamento della somma di € 40.610,47, derivante dalla differenza tra la somma corrisposta di € 105.500,67 e il compenso spettante € 64.890,20.

Invero, qualora il giudice di appello avesse esaminato, come risultava dai detti atti di causa (sentenza di primo grado), il mero dato aritmetico, ossia il compenso del trattamento di fine rapporto ricevuto dal dott. Antonio di Biase per l'anno 2013, pari a € 14.386,60, rispetto a quello erroneamente indicato in secondo grado, per € 73.098,00, l'odierno ricorrente, a titolo di trattamento di fine mandato, non avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 40.610,47 (€ 105.500,67 ricevuta - € 64.890,20 spettante = 40.610,47), bensì ritenersi creditore di € 18.100,86 (€ 64.890,20 compenso spettante triennio 2013- 2015 - € 46.789,34 somma ricevuta = € 18.100,86).

Con riguardo al giudizio rescissorio, il ricorrente chiedeva quindi fosse ritenuto esente da responsabilità erariale per danno da trattamento di fine mandato maggiorato pari ad € 40.610,47.

Infine il terzo motivo revocatorio era rubricato "*ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 196 DEL 2024, DEPOSITATA IN DATA 16.07.2024, DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE*

D'APPELLO, AI SENSI DELL'ART. 202, LETTERA F), DEL C.G.C. PER ERRORE DI FATTO RISULTANTE DAGLI ATTI E DOCUMENTI DI CAUSA, CON RIGUARDO ALLA CONDANNA DEL DOTT. ANTONIO DI BIASE PER DANNO DA SPESE ILLEGITTIME PARI A € 79.213,54".

La sentenza era censurata perché indicava che le spese erano astrattamente definite di rappresentanza. Il fatto, che il giudice dell'appello poneva al centro della propria narrativa, è costituito da *"spese di rappresentanza"*, che sarebbero portate da documenti contabili allegati al processo.

Tali spese non rispetterebbero i parametri (sobrietà, etc..) stabiliti da una non meglio precisata 'legge'.

Tuttavia, secondo il ricorrente tali spese non sarebbero di rappresentanza.

La qualificazione *"spese di rappresentanza"* sarebbe del tutto erronea, *in primis*, in punto di fatto, sulla scorta della quale, tuttavia, sono state richiamate norme inapplicabili e così concludere, si direbbe arbitrariamente, che esse sono contrarie a legge e, come tali, illegittime.

L'erroneità consisterebbe nel fatto che non ci sarebbe alcuna spesa che possa ritenersi *"... finalizzata al mantenimento ed al miglioramento dell'immagine verso l'esterno"* e che, pertanto, possa qualificarsi *"spesa di rappresentanza"*.

Si tratterebbe in realtà di spese di ordinaria gestione d'impresa, motivate una ad una dall'appellante, con documenti (cfr. atto di appello, pagg. 36-47 all. 9).

Se il giudice dell'appello avesse valutato i documenti, e non si fosse fermato alla percezione, non sarebbe incorso nell'errore di qualificarle 'spese di rappresentanza'.

Sarebbe giunto alla stessa conclusione alla quale è pervenuto il giudice penale (nel parallelo processo celebratosi presso il Tribunale di Foggia e presso la

Corte d'appello di Bari per gli stessi fatti). E non si sarebbe creato un conflitto fra giudicati. Si legge nella sentenza penale, depositata nel giudizio di appello in esame dal dott. Antonio Di Biase con la citata memoria del 2 maggio 2024, (cfr. Trib. Foggia, sent. n. 2094/2022, pag. 6), che gli addebiti mossi attengono all'ordinaria attività di gestione ed indirizzo, tipica della figura manageriale di una società di capitali.

Peraltro la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sulla questione posta dalla difesa sull'esclusione dell'elemento psicologico per la condotta del Di Biase.

Sarebbe mancata la valutazione sulla condotta illecita/non illecita del Dott. Antonio Biase. Il che configura un ulteriore vizio revocatorio concernente le cd. spese illegittime.

Pertanto la sentenza d'appello sarebbe affetta da vizi revocatori quali:

1) l'erroneo presupposto fattuale dell'esistenza di 'spese di rappresentanza';

2) l'omesso pronunciamento sulla connotazione non dolosa e non gravemente colposa degli atti di spesa posti in essere dal dott. Antonio Di Biase.

Con riguardo, quindi al giudizio rescindente il ricorrente dovrebbe essere ritenuto esente da responsabilità erariale per il danno da spese illegittime pari ad € 79.213,54.

In conclusione il Di Biase chiedeva di «- *revocare, ex art. 202, lettera f), del c.g.c., la sentenza della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale D'appello n. 196 del 2024, depositata in data 16.07.2024, non notificata, relativa al giudizio di appello iscritto al n. 56853 e, per l'effetto, accogliere il ricorso in appello relativamente alla mancata responsabilità erariale del dott. Antonio Di Biase, con riguardo al danno per compensi*

variabili maggiorati (triennio 2013-2015) pari a € 49.282,45; con riguardo al danno per emolumento di fine mandato maggiorato (triennio 2013-2015) pari a € 40.610,47 e con riguardo alle spese illegittime (triennio 2013-2015) pari a € 79.213,54;

- vittoria di spese e competenze legali».

3. In data 24 dicembre 2024 depositava le proprie conclusioni la Procura, che riteneva il ricorso per revocazione da dichiarare inammissibile.

Rispetto al primo motivo proposto osservava che era qualificato come errore revocatorio un errore nel calcolo del compenso e, in disparte l'errore materiale nel quale incorreva proprio il ricorrente nel mettere a confronto i dati contabili del triennio con quelli del biennio, sarebbe da considerare che, ai fini della determinazione del danno in esame, il Giudice di appello avrebbe tenuto conto delle emergenze processuali, tra cui le osservazioni dello stesso Di Biase, giungendo a quantificare il danno in misura ridotta rispetto alla contestazione originaria, peraltro limitando l'esame al corrisposto/spettante nel biennio 2014/2015. Pertanto si vorrebbe indurre una nuova decisione.

Quanto al secondo motivo di revocazione formulato, la Procura evidenziava che secondo il ricorrente l'errore consisterebbe nel calcolo del compenso effettivamente corrisposto.

Infatti, il ricorrente dichiarava di aver percepito la somma di euro 46.789,34 per il triennio di riferimento anziché la somma di euro 105.500,67, quantificata dal Giudice di appello tenendo conto anche di somme dovute per anni antecedenti.

Osservava però la Procura che non sarebbe stato un errore ma che il giudice d'appello avrebbe considerato quanto percepito nel 2014, ritenendo che la

prescrizione riguardi i pagamenti ricevuti antecedenti.

Conseguentemente, il giudice d'appello non accoglieva la tesi del ricorrente sulla legittimità dei pagamenti avvenuti nel 2014 e riguardanti gli anni 2011 e 2012.

Quindi semmai si avrebbe un errore di valutazione e non un errore di fatto.

In relazione al terzo motivo di revocazione proposto rimarcava che anche in tal caso si avrebbe al più un errore di valutazione sulle spese considerate di rappresentanza, che invece per il ricorrente sarebbero inerenti la ordinaria gestione d'impresa.

4. In data 31 dicembre 2024 depositava una memoria parte ricorrente nella quale replicava alle argomentazioni della Procura affermando che nei tre motivi formulati denunciava una errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, che induceva il giudice a decidere su un presupposto fattuale falso. In tal senso ribadiva quanto già illustrato nel ricorso per revocazione in ordine a ciascun motivo proposto.

8. All'udienza del 22 gennaio 2025, dato atto che uno dei componenti del collegio era stato relatore nel giudizio in primo grado, la trattazione dello stesso era rinviata all'udienza del 7 marzo 2025.

A tale ultima udienza il difensore del ricorrente affermava non esservi l'inammissibilità che la Procura generale vorrebbe fosse dichiarata per i motivi formulati. Ci sarebbero errori contabili.

Il difensore riportava argomentazioni già spiegate nei propri atti.

Quanto al primo motivo puntualizzava che i dati sulle somme percepite sarebbero stati presi dal modello 770 e i dati del 2014 si riferirebbero al 2013.

Per il terzo motivo affermava che si tratterebbe di un difetto di motivazione

per illogicità nella sentenza. Infine, concludeva per l'accoglimento del ricorso.

La Procura generale si riportava alla propria memoria.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In relazione al mezzo di impugnazione utilizzato occorre precisare che l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c., consiste in «*un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare*».

La norma riprende quanto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. e pertanto possono valere qui i principi pronunciati dalla giurisprudenza anche rispetto a tale articolo.

Come spiega la giurisprudenza «*L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed*

obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (ex multis Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n. 16439) L'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione non deve cadere su un punto controverso, né sull'errata valutazione delle risultanze processuali ma sostanziarsi in una affermazione - positiva o negativa - di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa. (Cassazione civile sez. II, 23/10/2014, n. 22584; Cass. Sez. Unite; 12.6.1997, n. 5303)» (Cass., sez. II civ., n. 3945/2024).

Nello stesso senso si esprime la giurisprudenza contabile, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 39 c.g.c. (fra le altre Sez. III Appello, n. 528/2023), la quale chiarisce che «*In buona sostanza, l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo con riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, di modo che, del fatto, vi siano due divergenti rappresentazioni: quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, n. 8180 del 2023)*».

Rimane, pertanto, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla pretesa errata valutazione o interpretazione dei fatti, documenti e risultanze processuali, che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto

(Cass. n. 8981 del 2023; Corte dei Conti, Sez. I d'App., n. 456 del 2023; Sez. II d'App., n. 284 e n. 121 del 2023).

Peraltro, il fatto non deve aver costituito un punto controverso sul quale si sia pronunciato il giudice. Per punto controverso deve intendersi che il punto deve essere stato oggetto di contrasto tra le parti e il giudice abbia aderito alla prospettazione di una delle parti.

La giurisprudenza della Corte di cassazione al riguardo, seppur sulla valutazione delle prove, afferma infatti che l'ipotesi di punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciato ricorra quando il travisamento riflette la lettura del fatto prospettata una delle parti (Cass. civ. sez. II, n. 14624/2024).

2. Ciò chiarito, con il primo motivo di revocazione il ricorrente ritiene che il giudice d'appello sarebbe incorso nell'errore di aver calcolato il danno da compensi variabili tenendo conto della somma di € 129.008,80, quale compenso spettante per il biennio 2014 e 2015. Sostiene il ricorrente che nell'atto di citazione e nella sentenza di primo grado si dà atto che il compenso dovuto per gli anni 2013 – 2015 sia pari ad € 190.654,95. Pertanto il ricorrente ritiene che doveva prendersi in considerazione tale somma per il calcolo. Inoltre riporta il calcolo eseguito dal giudice d'appello, indicando l'importo di € 178.291,25 quale cifra usata per la sottrazione riferita alla somma corrisposta per il triennio 2013 – 2015.

Il motivo è tuttavia inammissibile: le somme da prendere in considerazione per calcolare quale sia l'importo illegittimamente percepito sono state oggetto di considerazione e di valutazione da parte del giudice d'appello. Quest'ultimo ha ritenuto di considerare, sia per stabilire l'importo di quanto legittimamente dovuto, sia per stabilire l'importo di quanto effettivamente percepito, i soli

anni 2014 e 2015.

A pag. 26 è spiegato che € 129.008,80 costituisce quanto dovuto per i soli anni 2014 e 2015. Mentre il ricorrente afferma che nell'atto di citazione sia indicato dalla Procura che sarebbe stato dovuto l'importo di € 190.654,95, ma per il triennio 2013 - 2015.

Non è possibile quindi configurare alcun errore nei termini indicati dal ricorrente, laddove lo stesso ritiene che dai documenti e atti del giudizio risulti un compenso dovuto pari ad € 190.654,95. Infatti, per sua stessa affermazione detta cifra si riferisce a tre anni. Invece i giudici d'appello hanno preso in considerazione soltanto quanto dovuto per gli anni 2014 e 2015.

Inoltre il ricorrente nella sua elencazione a pag. 5 del ricorso per revocazione indica quale cifra di € 178.291,25 (quale somma utilizzata dai giudici per la sottrazione) come riferita al triennio 2013 – 2015 e quindi da qua l'errore di dover sottrarre il dovuto per i due anni.

Così però non risulta dalla sentenza d'appello, qua impugnata, nella quale l'importo di € 178.291,25 è riferito solo a due anni.

Nella sentenza infatti viene, da un lato, affermato che «*avrebbe dovuto essere, secondo le indicazioni della Procura, nel triennio 2013 - 2015 pari ad € 190.654,95*» a pag. 21 e, dall'altro, viene spiegato nelle pagine successive quali importi sono stati esclusi dal calcolo (quelli ricevuti nel 2013) e quali presi in considerazione, e poi in particolare a pag. 26 e 27 è indicato che sono stato presi in considerazione i soli anni 2014 e del 2015.

Pertanto, per il danno da compensi variabili, risultano posti in comparazione nella sentenza qui impugnata soltanto gli anni 2014 e 2015, sia per l'importo di quanto legittimamente dovuto sia per l'importo di quanto effettivamente

percepito.

Ne consegue che non è riscontrabile un errore di fatto revocatorio nei termini indicati dal ricorrente. Infatti, la censura formulata è inammissibile scontrandosi con la considerazione che è stato oggetto di valutazione e di decisione da parte del giudice dell'appello sia la modalità di calcolo degli importi, sia gli importi degli anni da considerare per il biennio 2014 – 2015 al fine di stabilire il danno derivante dai compensi variabili.

3. Con il secondo motivo di revocazione il ricorrente ritiene che il giudice d'appello abbia errato nel calcolo del danno per quanto percepito a titolo di trattamento di fine rapporto. Ritiene, infatti, che il giudice d'appello abbia deciso sulla sussistenza di un danno pari ad € 40.610,47 confrontando quanto spettante per il triennio 2013-2015, € 64.890,20, e quanto corrisposto per lo stesso triennio, € 105.500,67. Sarebbe però errata la somma di € 105.500,67, perché nella sentenza di primo grado si dava atto che i bonifici del 22 settembre 2014 si riferivano al TFM del 2013 solo per l'importo di € 17.983,33 (netti € 14.386,67), mentre per il resto (€ 73.388,67, netti € 58.710,93) si riferiscono ad anni precedenti. Ritiene quindi il ricorrente che nel considerare quanto percepito nel triennio 2013 – 2015 dovesse essere scomputato l'importo pari ad € 58.710,93.

E questo si ricaverebbe dalla sentenza di primo grado non gravata sul punto.

Ciò posto, anche le poste da tenere in considerazione per la quantificazione del danno da trattamento di fine mandato maggiorato sono state oggetto di valutazione.

Nella stessa sentenza impugnata, a pag. 28 e seguente, sono riportate le somme percepite e, a pag. 29 ss., è riportato quanto indicato nella sentenza di primo

grado in relazione al fatto che i bonifici del 22.09.2014 si riferiscono ad acconti TFM solo per una parte riferibili al 2013.

Il giudice d'appello a pag. 32 e ss. spiega che, stante la prescrizione per i diritti relativi al periodo antecedente al 9 agosto 2013, non prendeva in considerazione le somme erogate fino a luglio 2013 e invece prendeva in considerazione i bonifici successivi.

Ne segue, come rilevato dalla Procura generale, che si è in presenza di una valutazione e della scelta del giudice di includere le somme nel calcolo in base alla data di erogazione delle stesse.

Pertanto, qualora vi fossero stati errori, questi non configurano dunque un errore revocatorio, nel senso di un'errata percezione di quanto risultante dagli atti di giudizio.

Ne deriva l'inammissibilità anche di questo secondo motivo di revocazione.

4. Con il terzo motivo di revocazione poi il ricorrente Di Biase lamenta che la sentenza d'appello considera le spese ritenute illegittime quali spese di rappresentanza.

Afferma quest'ultimo che tali spese sono state astrattamente definite di rappresentanza, ma non sarebbero né in astratto né in concreto definibili di rappresentanza. Si tratterebbe di una definizione mai utilizzata dal ricorrente e genericamente ritenute censurabili dalla Corte in quanto non rispettose di una legge non indicata. Sarebbe pertanto errata la qualificazione di rappresentanza e da qui la conclusione arbitraria che sarebbero spese contrarie a legge e, quindi, illegittime.

Orbene, anche in tal caso il motivo formulato è inammissibile. Infatti, come lo stesso ricorrente indica, si tratta di qualificazione come spese di

rappresentanza per quelle analizzate dal giudice d'appello.

Afferma il ricorrente che se il giudice d'appello «*avesse valutato i documenti, senza fermarsi all'epidermide, alla percezione, non sarebbe incorso nell'errore di qualificarle 'spese di rappresentanza'*». Il ricorrente stesso parla di errore di qualificazione.

Appare dunque che non si configura un errore di fatto revocatorio, perché le spese sono state oggetto di valutazione da parte del giudice d'appello.

Peraltro, a pag. 41 della sentenza impugnata si legge che le spese sono illegittime perché ritenute non inerenti e giustificate con documentazione dalla dicitura generica e non pertinente o con giustificazione postuma. E a pag. 42 si aggiunge poi che «*Tutte le spese (astrattamente definite di rappresentanza) non rientrano nei parametri dati dalla legge a tale tipologia di spese per renderle ammissibili*».

Si è in presenza di una valutazione da parte del giudice d'appello, non di un'errata percezione di un fatto escluso dagli atti di causa.

Inoltre il secondo vizio revocatorio ritenuto sussistente in relazione alle c.d. spese illegittime non è ammissibile. Infatti, l'omesso pronunciamento sulla connotazione non dolosa e non gravemente colposa della condotta del ricorrente, in ordine agli atti di spesa posti in essere, non costituirebbe, anche qualora riscontrabile, comunque un errore di fatto revocatorio.

L'omessa pronuncia, ove fosse riscontrabile, non costituisce un errore di percezione.

5. In conclusione, il ricorso per revocazione per le suesposte motivazioni deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza centrale giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 144,00.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 7 marzo 2025.

L'Estensore — Il Presidente

Carola Corrado — *Tammaro Maiello*

(firma digitale) — (firma digitale)

Depositata in Segreteria il 10/04/2025

Il Dirigente

F. to digitalmente